

PROCESSO AMMINISTRATIVO: T.A.R. Lazio -Roma, Sezione II-bis, Ordinanza 30 ottobre 2025, n. 19053.

Processo Amministrativo - Patrocinio a spese dello Stato – Nomina di due difensori – Istanza di liquidazione – Inammissibilità

Non può essere accolta l'istanza di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando, in violazione del principio di unicità della difesa sancito dall'art. 91, comma 1, lett. b), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), la parte abbia nominato più di un difensore. La violazione di tale presupposto determina la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, t.u. cit., con conseguente inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi. Il principio di unicità della difesa, pur previsto nel processo penale, assume carattere generale ed è estensibile anche al processo amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

LETTO il decreto con cui parte ricorrente, in data 30.9.2024, è stata ammessa al gratuito patrocinio dalla Commissione all'uopo costituita ai sensi dell'art. 14 delle norme attuative del c.p.a. presso l'intestato Tribunale;

LETTA l'istanza, depositata in data 10.4.2025 dalla ricorrente, come detto ammessa al gratuito patrocinio, avente a oggetto la liquidazione dei compensi in favore del proprio difensore, Avv. Vincenzo Iacovino;

RILEVATO che parte ricorrente, come si evince sia dalla procura speciale versata in atti, sia dal libello introduttivo del giudizio, ha nominato nel presente giudizio, quali propri difensori di fiducia, sia l'Avv. Vincenzo Iacovino, sia l'Avv. Vincenzo Fiorini;

RITENUTO che l'art. 80, comma 1, T.U.S.G. stabilisce che “*chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo*”;

RITENUTO che l'art. 91, comma 1, lett. b), T.U.S.G. individui, quale causa di esclusione dal gratuito patrocinio, la circostanza che “*il richiedente sia assistito da più di un difensore*”;

RITENUTO che l'art. 91 T.U.S.G., benchè riferito al processo penale, debba intendersi quale principio generale, applicabile, come tale, a tutte le tipologie processuali (Cass. civ., n. 33481/2022);

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, debba essere revocato, ai sensi dell'art. 136, comma 2, T.U.S.G., il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio in favore di parte ricorrente, stante la carenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio;

RITENUTO che l'intervenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio porti con sé la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di liquidazione del relativo compenso;

RITENUTO che il presente provvedimento non ha valenza decisoria, cosicché il Collegio non è tenuto a statuire sulle spese della fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda *Bis*):

- revoca il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, con cui la parte ricorrente, in data 30.9.2024, era stata provvisoriamente ammessa al beneficio;
- dichiara l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso depositata dal difensore di parte ricorrente in data 10.4.2025;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore